

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 05/06/2020

FATTO

1. In data 9.03.2011 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 26.400,00, da rimborsare in n. 120 rate. A dicembre 2015 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 54.

Con ricorso del 20.01.2020, preceduto da reclamo del 17.12.2019, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 3.206,12.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo che il contratto di finanziamento prevedeva n. 120 rate mensili a decorrere dall'1.04.2011 e con scadenza 31.03.2021. Rileva che l'estinzione anticipata è avvenuta in data 31.12.2015 e, pertanto, in corrispondenza della rata n. 57, anziché della rata n. 54 indicata dal ricorrente. Sostiene che le provvigioni corrisposte all'agente sono di natura *up-front* e dunque non soggette a rimborso in caso di estinzione anticipata, come emerge dal contenuto del contratto di mandato prodotto in atti. Aggiunge che la provvigione è stata interamente corrisposta all'agente e che, pertanto, l'eventuale condanna alla restituzione costituirebbe un ingiustificato depauperamento dell'intermediario, che non avrebbe neppure il diritto di rivalsa nei confronti dell'agente/mediatore, il tutto in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1748 e 1755 c.c. Osserva infine che la sentenza della CGUE "Lexitor" non è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano. Richiama sul punto le considerazioni svolte nella nota del Conciliatore Bancario. Parte resistente si dichiara disponibile a

integrare il rimborso già previsto in sede di conteggio estintivo, riconoscendo un'ulteriore somma di euro 1.746,67 a titolo di commissioni di gestione della mandataria, calcolata con il criterio *pro rata temporis*, oltre alle spese di ricorso di euro 20,00. Offre inoltre il rimborso del premio assicurativo un importo pari a euro 149,59, determinata direttamente dalla compagnia assicurativa, tenendo conto del premio puro e al netto della somma di euro 50,00, trattenuta dall'assicuratore a titolo di costi amministrativi. Chiede il rigetto del ricorso per ogni maggiore richiesta formulata dal ricorrente.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

2. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o

altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

6. Nel caso di specie, sebbene parte ricorrente consideri l'estinzione del finanziamento avvenuta in corrispondenza della rata n. 54, va rilevato che, alla data di estinzione, erano scadute n. 57 rate su n. 120. Tenuto conto della documentazione agli atti e di quanto rilevato da questo Collegio con decisione n. 14949 del 16.11.2017, resa in relazione alla medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, le commissioni dell'intermediario mandante presentano carattere *recurring*, così come, sulla base di quanto indicato in contratto, le provvigioni dell'agente per la sola quota parte eccedente il 12,90% del capitale lordo mutuato. Tali provvigioni ammontano a euro 2.085,60 e sono dunque inferiori al 12,90% del capitale lordo mutuato, pari a euro 3.405,60, con la conseguenza che esse devono essere considerate interamente *up-front*. Le commissioni dell'intermediario mandatario vanno invece restituite secondo il criterio indicato in contratto (pari a euro 2,30 per rata).



In merito agli oneri assicurativi, infine, l'intermediario produce in allegato alle controdeduzioni la proposta di assicurazione sulla vita, sottoscritta dal ricorrente anche per consegna, presa visione e accettazione del Fascicolo informativo predisposto dalla compagnia assicurativa, nonché copia del Fascicolo informativo, in cui si rinviene una clausola in merito alla restituzione del premio non goduto in caso di estinzione anticipata. In relazione a contratti con clausola di retrocessione del premio assicurativo analoga a quella del contratto oggetto del presente ricorso, secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi territoriali dell'ABF, il rimborso del premio assicurativo va determinato applicando il criterio *pro rata temporis* all'intero importo del premio assicurativo, senza detrarre la somma di euro 50,00, asseritamente trattenuta dalla compagnia assicurativa a titolo di spese amministrative.

7. Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	57
rate residue	63

TAN ▶	4,25%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	52,50%
- in proporzione alla quota	29,59%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione mandante (recurring)	€ 528,00	€ 277,20	€ 156,25	○	€ 277,20	€ 0,00
○	c. mandataria (2,30€/rata) ...	€ 3.603,00	€ 1.891,58	€ 1.066,22	●	€ 144,90	€ 0,00
○	provvigioni (up front)	€ 2.085,60	€ 1.094,94	€ 617,18	○		€ 617,18
●	oneri erariali ...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
●	oneri assicurativi (recurring)	€ 380,16	€ 199,58	€ 112,50	○	€ 0,00	€ 199,58
			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 816,76

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 816,76 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispono, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA